

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

N. 213A 3 del registro

Data 23-10-2017

Oggetto: approvazione rinnovo convenzione sottoscritta con l'Ispettorato Salesiano Sicula , corrente in Catania, che gestisce il gruppo appartamento Don Bosco per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa. Impegno di spesa per il periodo:01.01.2017 al 25.07.2017. CIG Z9C1D575D3.-

Il giorno 23-10-2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Domenico Tubiolo, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1017

Il Responsabile dell'Area 3

Vista la L.R. n. 1/79, con la quale sono attribuite ai Comuni alcune funzioni amministrative regionali, tra le quali (art.3) i ricoveri di minori, anziani indigenti e disabili, presso istituti abilitati a norma di legge;

Vista la L.R. n.22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Visto l'art. 3 della menzionata legge relativo alle modalità d'intervento, che alla lettera "N" prevede interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo;

Visto il Decreto Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996, recante disposizioni sull'approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 9 maggio 1986 n.22/86;

Vista la circolare Ass.to EE.LL. n.8 del 27.06.96, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996, con la quale tra l'altro, in conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto 4 giugno 1996, vengono diramate disposizioni relative alla stipula di convenzioni con gli enti gestori di servizi educativo-assistenziali in favore di minori;

Visto il regolamento per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 21.02.2007 e s.m. e i;

Visto il ricovero disposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo in favore di 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso il gruppo appartamento Don Bosco, sita in Palermo, gestita dall'Ispettorica Salesiana Sicula, con sede legale in Catania, mediante:

- decreto del Tribunale per i Minorenni, in atti, emesso in data 24/11/2014 nel procedimento n. 1296, in atti, emesso in data 24/11/2014. **CIG Z9C1D57D3**;

Dato atto che per il soggetto sopra indicato nell'anno 2016 risulta essere stata sottoscritta giusta convenzione, giunta a naturale scadenza in data 31.12.2016;

Visto il parere del servizio sociale professionale di questo Ente inerente il permanere del su indicato ricovero anche per l'anno 2017, stante il perdurare delle problematiche vissute dal nucleo familiare dal quale proviene il medesimo minore, per cui è necessario assicurare allo stesso un contesto di sostegno per una idonea crescita psico-fisica e di tutela;

Ritenuto necessario procedere con il rinnovo della convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ispettorica Salesiana Sicula, corrente in Catania, che gestisce il gruppo appartamento Don Bosco, sito in Palermo, via Evangelista di Blasi, 102/A e il Responsabile dell'Area 3;

Considerato che per le finalità di cui sopra si è fatto ricorso all'affidamento diretto secondo le disposizioni contenute all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16;

Considerato, altresì, che la succennata convenzione prevede all'art. 13 la corresponsione per il soggetto di € 1.227,38 mensili, (comprensivo di rivalutazione ISTAT anno 2017), di cui € 807,08 per il compenso fisso mensile ed € 14,01 per la retta di mantenimento giornaliera, e che la spesa complessiva per n. 1 minore ammonta presuntivamente per l'anno 2017 per un corrispettivo pari ad € 8.311,46, esente da IVA;

Ritenuto procedere, con il presente atto, all'impegno delle somme necessarie per il ricovero del suddetto soggetto in comunità, ammontante ad € 8.311,46;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;


Determina

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti

1. Approvare il rinnovo della convenzione, sottoscritta digitalmente con il rappresentante legale dell'Ispettorato Salesiano Sicula, corrente in Catania, via Cifali, 7 per il ricovero di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa D. F. I., (nominativo non soggetto a pubblicazione per motivi di riservatezza), presso il gruppo appartamento Don Bosco , ubicata in via Evangelista di Blasi, 102/A su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo, periodo: 01.01.2017 – 25.07.2017;
2. Impegnare la somma di € 8.311,46, sul bilancio di esercizio classificazione 1201103, imputando la spesa sul cap. P.E.G. 1441 art. 3, "Ricovero anziani, disabili e minori del bilancio corrente esercizio 2017, il cui stanziamento di € 380.000,00 è disponibile per € 38.803,28 ;
3. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della trasparenza dell'Ente, art. 29 del D.Lgs. 50/16;
4. Ritenuto attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Imp. n. 2800/17
Cred. n. 334

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo



L'ASSISTENTE SOCIALE
(Francesca Salerno)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
Ricovero di minori, anziani e disabili	€ 8.311,46	1441 art. 3		

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-acc.	accertamento
	€			

c) si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Oppure

Sulla presente determinazione ~~NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

Misilmeri, _____


Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Da considerare applicate 2 marche da bollo di € 16.00 ciascuna con i seguenti Numeri Identificativi: 01071382615264 e 01071382615253. Le marche da bollo originali sono reperibili presso: Ispettorica Salesiana Sicula GAP Don Bosco, Via G. Ev. Di Blasi, 102/A

CONVENZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
IN FAVORE DI SOGGETTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTODETERMINAZIONE

Il giorno 20 GIUGNO 2017 tra l'Amministrazione Comunale di Misilmeri rappresentata dal Dott. Domenico Tubiolo domiciliato per la carica presso il Comune di Misilmeri, e il Dott. Sac. Ferrarella Vincenzo, nato a Alcamo (TP) il 24/07/1959, nella qualità di rappresentante legale dell'Ispettorica Salesiana Sicula ubicata in Catania, via Cifali, 7, per svolgere l'attività educativo / assistenziale in favore di soggetti ammessi alla misura rieducativa su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, decreto n. 1296 del 24/11/2014, emesso dal Tribunale dei Minorenni di Palermo, in regime di convitto nella struttura "Gruppo Appartamento Don Bosco – Progetto Svincolo" ubicata in Palermo, via Evangelista Di Blasi, 102/A, con capacità ricettiva di n. 03 soggetti. Altresì che la struttura Gruppo Appartamento Don Bosco non risulta essere iscritta presso l'Albo Regionale (ex art. 26, l.r. 22/86), perché presso il medesimo non è prevista la tipologia del Gruppo Appartamento nella sezione Comunità Alloggio per minori

Premesso

- che l'Amministrazione comunale di Misilmeri, in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;
- che la legge 4 maggio 1983 n.184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- che in presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate o inadeguate a provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, è necessario autorizzare il ricovero in istituti solo e in quanto non è praticabile in alternativa l'affidamento ad altro nucleo familiare od altra forma di sostegno alla famiglia;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da Enti educativo-assistenziali in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- che l'accoglienza in istituto dei minori nella forma del convitto deve sempre rispondere ad una esigenza di tutela e di sostegno temporaneo della famiglie in difficoltà impossibilitate ad assolvere ai propri compiti, nell'intento di rimuovere nel contempo le cause che ne determinano l'allontanamento senza pregiudizio per l'esigenza dei minori;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del Comune, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione Comunale ad affidare in assenza di proprie strutture e in alternativa alla gestione diretta la gestione dei servizi di ricovero ad Enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;



- che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett.c), nella legge n. 142/90 capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91 art. 1, 1° comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto ed utenza

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'accompagnamento in un percorso educativo di autonomia di soggetti di sesso maschile di età superiore ai 18 anni, tramite il ricovero disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato delle parti in ragione di n.3, convittori.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata. In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati, ad eccezione di singoli provvedimenti di ricovero dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e dall'Autorità locale di P.S.

Art.2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati all'art. 1, soggetti per i quali l'A.C. ha disposto il ricovero.

Ogni autorizzazione di ricovero indirizzata all'Ente deve essere corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria e scolastica del soggetto e deve inoltre essere corredata da una relazione dell'ufficio di Servizio Sociale sulla personalità del soggetto e sull'ambiente socio-familiare di appartenenza.

L'autorizzazione al ricovero deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio refluenti nell'esercizio successivo e di eventuale permanenza durante il periodo estivo e di vacanza scolastica.

L'iniziativa del ricovero convittuale può essere assunta dallo stesso Ente educativo-assistenziale per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata accoglienza del minore nella struttura convenzionata; In tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del minore a carico dell'A.C..

Rimane impregiudicata la facoltà dell'A.C. di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Art.3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto si può pervenire su disposizione dell'A.C., per il venire meno delle condizioni di indigenza e di bisogno che ne avevano giustificato il ricovero.

In ogni caso l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione dell'avvenuta dimissione al



competente ufficio Comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento del minore, a nulla rilevando l'orario di effettiva dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4
Prestazioni

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie allo svolgimento educativo-assistenziale;
- svolgere un'attività educativo-assistenziale, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, che miri all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale, nelle sue varie espressioni;
- dotarsi di una biblioteca aperta alla consultazione dei soggetti, anche di piccole dimensioni, fornita sia di idonei sussidi scolastici sia di narrativa;
- stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- assicurare il controllo sanitario degli ospiti in accordo con le strutture sanitarie di base, competenti per i vari interventi;
- tenere costantemente aggiornato il progetto educativo individuale del soggetto contenente:
- documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e relazioni di aggiornamento;
- scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso e da aggiornare periodicamente;
- predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere periodicamente;
- segnalare all'ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionale annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza raccolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente a gli ospiti o ai loro familiari il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5
Personale

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente, il seguente personale:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo munita di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, (psicologo o/e assistente sociale);
- tutor educatore professionale;

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione.

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori



(assistenti sociali, psicopedagogisti...) dipendenti e non.

Art. 6
Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.L.P.S.

Art. 7
Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8
Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art. 9
Partecipazione alla programmazione

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art. 10
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'utente Di Fazio Ivan Marco, Cod. CIG Z9C1D575D3 la retta



giornaliera, sulla base di apposita contabilità che dovrà essere corredata da relativa fattura elettronica e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra risulta essere la seguente:

€ 807,08 compenso fisso, mentre € 14,01 per diaria giornaliera, per il ricovero a convitto presso il Gruppo Appartamento Don Bosco – Progetto Svincolo.

Art. 11
Rimborsi

Alla liquidazione dei compensi si provvederà mensilmente su presentazione di regolare fattura, preso atto della regolarità del D.U.R.C.

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

I prospetti contabili, devono essere debitamente firmati dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art. 12
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 5 mesi e 25 giorni periodo: 01/01/2017-25/07/2017.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. Può con determinazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Art. 13
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi i 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 14
Validità della convenzione

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre l'atto di sottoscrizione:



- dichiarazioni rese ai sensi del 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine morale (art. 80 del D.Lsg. 50/16) relative al Legale rappresentante e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L.136/10;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum.

Art.15

Legalità e prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale

- Il contraente operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo nella risoluzione espressa dalla convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 c. c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c. p.;
- Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- Che la sottoscrizione della convenzione effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento della convenzione qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art.16

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del c.c.
In caso di controversie giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.



Art. 17

Fanno parte integrante della presente convenzione
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Domenico Tubiolo, per il comune di Misilmeri-firmato digitalmente

Dott. Sac. Ferrarella Vincenzo, rappresentante legale dell'Ispettorica Salesiana Sicula - firmato digitalmente



Affissa all'albo pretorio il **24 OTT. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **- 9 NOV. 2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **24 OTT. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE